



# COMUNE di STALETTI'

## PROVINCIA DI CATANZARO

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE n. 15 del 26 FEBBRAIO 2024

Oggetto: Contenzioso tributario OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS. Incarico legale. CIG B08DC8D2E2

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con plurimi ricorsi, i contribuenti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, hanno citato il Comune di Staletti dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Catanzaro, e da ultimo dinanzi la Cassazione, al fine di dichiarare la nullità dei provvedimenti emessi nei loro confronti dall'Ufficio Tributi e dalla Società di riscossione coattiva Area Srl, per il recupero di tributi comunali;

RILEVATO che con deliberazione n. 11 del 15.02.2024, l'organo esecutivo dell'Ente ha emanato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Economico Finanziario di conferire incarico di patrocinio legale per tutelare gli interessi del Comune nei procedimenti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, tramite professionista;

CONSIDERATO, quindi, che sia doveroso difendere le ragioni dell'Amministrazione e quindi dare incarico ad un legale per costituirsi in giudizio ed ivi difenderne e tutelarne adeguatamente diritti ed interessi, resistendo alle richieste avversarie;

RICORDATO che, l'art 56, comma 1 lett. h) n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi, tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'art. 17, comma 1, lett d) del vecchio Codice;

VISTO che, si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO:- la sentenza della Corte di giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario, "si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";- la sentenza della Corte dei Conti. Sez. Giur. Lazio. 8 giugno 2021, n. 509, resa in tema di responsabilità amministrativa, con la quale è stato stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo



restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

RILEVATO dal curriculum vitae la particolare idoneità dell'Avv. Alessandro Palasciano all'assunzione dell'incarico in oggetto, in quanto legale di lunga e comprovata esperienza e competenza maturata in materia tributaria;

RITENUTO, quindi, di incaricare in qualità di legale per difendere le ragioni di questa Amministrazione l'avv. Alessandro Palasciano, del foro di Catanzaro, quale professionista che possiede la specializzazione ed esperienza richiesta per l'affidamento dell'incarico di che trattasi;

DATO ATTO che:

- sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio negli indicati procedimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, all'Avv. Alessandro Palasciano, nel rispetto della disciplina della convenzionale costituente allegato alla presente determinazione;
- che il suddetto professionista si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico relativo alla difesa in giudizio negli indicati procedimenti, con un compenso che è stato convenuto nell'importo di € 20.000,00, calcolato applicando il valore minimo dei vigenti parametri forensi ridotti del 30% in considerazione di incarichi simili per materia, oltre una ulteriore riduzione del 5% per assenza di istanza di sospensiva in alcuni ricorsi, con ulteriore arrotondamento per difetto;
- che, pertanto, la spesa pattuita risulta congrua e rispondente a pieno al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- che l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con interazione n. 362 del 25 ottobre 2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi (legge n. 190/2012, art. 1, comma 41);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonché la fac ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale.

RILEVATO che sia i servizi legali esclusi dall'applicazione del codice che i servizi legali individuati dall'Allegato XIV sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità e che pertanto il codice CIG è B08DC8D2E2;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 125, D. Lgs n. 267/2000 (TUEL);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### D E T E R M I N A

DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni riportate in premessa, l'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avv. Alessandro Palasciano, per rappresentare e difendere il Comune di Staletti in giudizio negli indicati procedimenti;

2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico da stipulare con il predetto professionista;
3. DI CORRISPONDERE all'Avv. Palasciano per l'incarico in questione € 20.000,00, oltre accessori di legge, con ripetizione delle somme nel caso di esito favorevole con recupero delle spese a carico della controparte, secondo quanto stabilito nel disciplinare;
4. DI IMPEGNARE la suddetta somma sul capitolo 1058 del Bilancio di previsione sul triennio 2024/2026, con ripetizione delle somme nel caso di esito favorevole con recupero delle spese a carico della controparte, come definito nel disciplinare di incarico;
5. DI DARE ATTO ai fini degli obblighi di tracciabilità il codice CIG è B08DC8D2E2;
6. DI PROCEDERE, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Staletti di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto;

Si comunichi il presente provvedimento:

- Al Sindaco;
- Al Segretario Comunale;
- Al professionista;
- mediante affissione all'albo comunale.

Il Responsabile  
del Settore Economico Finanziario  
F.to Dott.ssa Raffaella Grillone

---

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma indicata nel presente atto ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000.

IMP. 32

Lì 26.02.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.TO Dott.ssa Raffaella Grillone

---